

PG 1933/22 DEL 11 MARZO 2022

**SPECIFICHE TECNICHE PER LA
CONCESSIONE
DI SPAZI PUBBLICITARI
SU AUTOBUS E PALINE DI FERMATA
GESTITI DA BRESCIA TRASPORTI SpA A
DESENZANO D/G**

REVIS.	EMISSIONE/DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VISTO	DATA
0	EMISSIONE	Peroni Gianpiero			07/03/2022
1					
2					

Documento di proprietà Brescia Trasporti S.p.A.: vietati la riproduzione o l'uso per scopi diversi da quelli previsti

1. PREMESSE

BRESCIA TRASPORTI attraverso Contratto di Servizio con il Comune di Desenzano del Garda gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano e scolastico all'interno della città di Desenzano del Garda che si sviluppa attraverso 3 linee tpl e 9 linee scolastiche. Il servizio di TPL è attivo tutti i giorni dell'anno con le relative sospensioni: 1° gennaio – Pasqua – 1° maggio - Ferragosto - 25 dicembre.

BRESCIA TRASPORTI, per la gestione del servizio TPL è dotata di un parco mezzi che comprende 4 autobus che effettuano annualmente circa 280.000 chilometri in linea per un totale di circa 13.000 ore di esercizio, più di 39.000 corse al servizio di un totale di passeggeri trasportati nel 2021 pari a 186.000.

Considerato che la rete di trasporto ed i servizi di mobilità nella città di Desenzano sono ad oggi ancora in via di sviluppo e nel corso del contratto BRESCIA TRASPORTI potrebbe pertanto acquisire nuove attività o ulteriori servizi, il CONCESSIONARIO sarà tenuto, di conseguenza, ad adeguare o implementare il contratto, secondo le condizioni delle presenti specifiche.

BRESCIA TRASPORTI ha indetto pertanto procedura pubblica per la concessione di spazi da adibire alla pubblicità sugli autobus e sulle paline dei servizi di trasporto gestiti.

2. OGGETTO

Il presente capitolato ha come oggetto la regolamentazione tecnica della concessione degli spazi pubblicitari presso le infrastrutture gestite da BRESCIA TRASPORTI, ovvero:

- spazi pubblicitari sugli autobus del servizio di trasporto pubblico urbano e scolastico di competenza di BRESCIA TRASPORTI (totale 8 mezzi);
- spazi pubblicitari sulle paline di fermata del servizio di trasporto pubblico di competenza di BRESCIA TRASPORTI.

Il CONCESSIONARIO dovrà corrispondere a BRESCIA TRASPORTI un canone annuo, come meglio specificato di seguito, a fronte della concessione in parola.

3. GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS (sono previste due tipologie di spazi pubblicitari sui seguenti modelli di autobus: Citelis, Cityclass, Citymood) E SU PALINE DI FERMATA

A) TABELLARE in appositi telai con le seguenti misure:

- cm 300x70 fiancata sinistra;
- cm 120x70 fiancata destra;
- cm 120x70 e 200x70 lato posteriore

B) PELLICOLE ADESIVE certificate (nessun residuo alla rimozione) applicate direttamente alle carrozzerie nei seguenti formati di decorazione:

- INTEGRALE (decorazione completa dell'autobus, ad esclusione della parte anteriore, finestrino sx (lato autista) della porta anteriore dx, dei dispositivi di

illuminazione e di direzione, della targa e di tutte le parti indicate dal costruttore del mezzo come NON decorabili (grate di areazione motore etc., etc.)

- decorazione Maxi Side (sx) – cm 300 x 225
- Maxi Side (sx) – cm 400 x 225
- Maxi retro – secondo il modello di bus
- Adesivi interno autobus – (indicativamente) cm 50/200 base/cm 50 altezza
- Sui tutti i vetri (lateralmente e posteriori) è prevista la decorazione solamente con apposita pellicola certificata (one way).

Sulla base di diverse esigenze pubblicitarie, previo accordo con BRESCIA TRASPORTI potranno essere ammessi altri formati di pellicole qui non indicati.

C) PALINE DI FERMATA in appositi telai/supporti con le seguenti misure:

- cm 100x140
- tipologia supporti: (alluminio/plastica)
- 86 paline di fermata autobus (vedi elenco fermate)

3.1 Sarà consentito agli incaricati del CONCESSIONARIO di accedere alle autorimesse di BRESCIA TRASPORTI per la posa in opera e la manutenzione della pubblicità in orari precedentemente concordati, restando inteso che detti incaricati non dovranno, nell'ambito del loro compito, disturbare il servizio né intralciare il movimento delle vetture. I dipendenti e/o incaricati del CONCESSIONARIO potranno accedere agli impianti di BRESCIA TRASPORTI solo se muniti di autorizzazione di BRESCIA TRASPORTI stessa. L'accesso sarà consentito esclusivamente per svolgere le attività di lavoro previste: non è permesso sostare in zone non interessate dal lavoro, né sostare all'interno degli impianti oltre l'orario di lavoro stabilito. Nessuna responsabilità o onere può derivare a carico di BRESCIA TRASPORTI per eventuali danni a cose, danni o infortuni a terzi e/o al personale del CONCESSIONARIO addetto al montaggio ed allo smontaggio e a tutte le operazioni comunque inerenti alla pubblicità in oggetto. Restano pertanto a carico esclusivo del CONCESSIONARIO le necessarie coperture assicurative e tutti gli adempimenti derivanti dalle prescrizioni vigenti in materia. In caso di subappalto autorizzato, il CONCESSIONARIO dovrà fornire analoga documentazione relativa ai dipendenti della ditta subappaltatrice.

3.2 Alla luce della peculiare priorità che i servizi di trasporto pubblico e scolastico rivestono, il CONCESSIONARIO si impegnerà a non fare osservazioni sullo svolgimento degli stessi. Il CONCESSIONARIO dovrà inoltre essere a conoscenza delle condizioni di esercizio del parco mezzi di BRESCIA TRASPORTI e di quanto concerne il servizio di trasporto pubblico.

3.3 BRESCIA TRASPORTI potrà modificare, a proprio insindacabile giudizio, orari e consistenza numerica dei veicoli circolanti sulle varie linee gestite senza che il CONCESSIONARIO possa sollevare o avanzare pretesa alcuna. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i periodi di fermo dei veicoli in officina per riparazioni o manutenzioni, programmate o straordinarie.

3.4 Oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi, sono a carico del CONCESSIONARIO:

- l'applicazione, la rimozione, la pulizia dei supporti, la manutenzione del materiale pubblicitario e degli impianti, con la precisazione che, nel caso di trascuratezza nella

manutenzione, le operazioni potranno essere eseguite direttamente da BRESCIA TRASPORTI con addebito delle relative spese al CONCESSIONARIO;

- sono a carico del CONCESSIONARIO le tasse, i canoni, le imposte e tributi di ogni specie, vigenti o futuri, gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa.

3.5 Il CONCESSIONARIO durante l'attività di applicazione di pellicole/cartelli/tabelle pubblicitarie sulle vetture dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti in materia, emanate dalla MCTC e dalle altre Autorità, avendo sempre l'accortezza di non alterarne l'estetica, danneggiarle, recare intralcio a simboli e scritte rispondenti alle esigenze del servizio di BRESCIA TRASPORTI. Le applicazioni tabellari dovranno essere effettuate su appositi supporti/telai predisposti e forniti dal CONCESSIONARIO. Le pubblicità a decorazione integrale, i maxiretro o i formati similari, verranno attuate tramite l'applicazione di pellicole adesive (PVC CAST completo di protezione CAST con stampa ecosolvente) direttamente sulle superfici delle carrozzerie degli autobus, vetri compresi sui quali la pellicola dovrà avere caratteristiche tali da consentire la visibilità dall'interno verso l'esterno (pellicola one way certificata). Anche le pellicole adesive prespaziate dovranno avere le medesime caratteristiche sopraindicate (PVC CAST completo di protezione CAST con stampa ecosolvente). Potranno essere rivestite con la pellicola tutte le superfici laterali e posteriori degli autobus, ad eccezione delle targhe, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione di direzione. BRESCIA TRASPORTI, al fine di rendere possibile l'effettuazione di tali decorazioni, si impegna a spostare elementi di natura removibile presenti. Tutte le pellicole adesive di cui sopra devono avere garanzia per 5 anni dalla data dell'installazione e ulteriore garanzia che alla rimozione non rimangano tracce sulle superfici sottostanti.

3.6 La pubblicità mediante pellicole adesive sarà attuata alle seguenti condizioni:

- le spese relative all'impianto e alla sistemazione e rimozione della pubblicità saranno carico totale del CONCESSIONARIO;
- il supporto adesivo attraverso cui la pubblicità dovrà essere affissa al veicolo dovrà essere sempre removibile e avere caratteristiche tali da non arrecare danni alla carrozzeria dei mezzi, sia nella fase di installazione che in quella di rimozione;
- il CONCESSIONARIO deve garantire la perfetta aderenza della pellicola alla carrozzeria e una adeguata resistenza agli agenti atmosferici e ai lavaggi successivi;
- il CONCESSIONARIO si impegna ad effettuare sorveglianza affinché gli impianti pubblicitari siano sempre in perfetto stato e si impegna a sostituire immediatamente, anche a fronte di richiesta di BRESCIA TRASPORTI, quelli che presentassero anomalie;
- la richiesta di messa a disposizione dei veicoli dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto all'inizio dei lavori di allestimento;
- i veicoli verranno messi a disposizione del CONCESSIONARIO previo lavaggio meccanico di tipo "industriale" della carrozzeria a mezzo degli impianti aziendali. Eventuali interventi di pulizia e sgrassaggio supplementare dei veicoli che si rendessero necessari per consentire la corretta adesione del materiale pubblicitario saranno eseguiti a cura di BRESCIA TRASPORTI con l'addebito del 50% dei puri costi sostenuti;
- l'allestimento dovrà essere eseguito senza creare intralci di alcun tipo ai compiti di istituto di BRESCIA TRASPORTI e il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare un giorno lavorativo dalla messa a disposizione del veicolo;
- I nominativi del personale addetto all'allestimento delle vetture dovrà essere segnalato ai responsabili di BRESCIA TRASPORTI.

- BRESCIA TRASPORTI non sarà tenuta responsabile per la buona conservazione del materiale e della pubblicità che il CONCESSIONARIO farà esporre sulle vetture; tuttavia, farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di sua proprietà.
- 3.7 Il CONCESSIONARIO è tenuto al rigido rispetto del Regolamento per l'applicazione del canone comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- 3.8 Il CONCESSIONARIO si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al collocamento e alla sostituzione del materiale pubblicitario con proprio personale e mezzi.
Il materiale deve essere tenuto in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro riparazioni o sostituzioni sono a carico del CONCESSIONARIO.
Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo dà luogo all'applicazione di penali.
L'attività di installazione pubblicitaria dovrà essere effettuata dal CONCESSIONARIO evitando ogni eventuale interferenza con i servizi esercitati da BRESCIA TRASPORTI presso gli stabili ed impianti oggetto di detta installazione ed esposizione.
- 3.9 Il CONCESSIONARIO deve dichiarare espressamente di essere a conoscenza del regime di esercizio dei servizi svolti da BRESCIA TRASPORTI, sia riguardo al numero degli stessi, sia alla durata della circolazione, e si impegna a non sollevare eccezioni né avanzare alcuna pretesa a tale proposito.
- 3.10 Tutti i guasti e/o i disservizi o i danni cagionati a bus, stabili, impianti, apparecchiature o altri beni anche di terzi, per effetto dell'applicazione della pubblicità devono essere eliminati a spese del CONCESSIONARIO. Nel caso in cui, a seguito di incidenti qualsiasi o di atti vandalici, venissero danneggiati e distrutti gli avvisi pubblicitari, nessuna responsabilità al riguardo può essere addebitata a BRESCIA TRASPORTI e il CONCESSIONARIO deve provvedere a rimettere la pubblicità nel pristino stato, a proprie spese e senza diritto di indennizzo o risarcimento a qualunque titolo da parte di BRESCIA TRASPORTI.
- 3.11 Il CONCESSIONARIO assume direttamente ed in proprio ogni più ampia responsabilità non soltanto per i reclami che possono essere sollevati dai suoi clienti circa le rispettive pubblicità ma anche per i reclami che possono essere avanzati da terzi, diversi dai clienti, per qualsiasi motivo.
BRESCIA TRASPORTI non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra il CONCESSIONARIO e terzi a causa della pubblicità realizzata. In questo caso BRESCIA TRASPORTI avrà facoltà di rimuovere, una volta a conoscenza dei reclami, la pubblicità oggetto degli stessi.
- 3.12 BRESCIA TRASPORTI potrà per necessità di pubblico servizio sospendere temporaneamente l'utilizzo di uno o più supporti pubblicitari, dando un preavviso al CONCESSIONARIO ove ciò sia possibile, al fine di arrecare il minor danno possibile agli inserzionisti.
BRESCIA TRASPORTI non risponde in alcun modo sulle conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione o diminuzione dei servizi da questa effettuata, per guasti, mancanza di energia, sciopero dei dipendenti e per qualsiasi altra causa, di qualsiasi natura

3.13 BRESCIA TRASPORTI, pur riservandosi di reprimere ogni eventuale abuso da parte di terzi nell'esposizione di pubblicità, non ne risponde nei confronti di chiunque, ivi comprese le autorità preposte, né a titolo di risarcimento danni, né ad altro titolo. Al riguardo, il CONCESSIONARIO sarà tenuto a rimuovere tutta la pubblicità ovunque installata abusivamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità.

3.14 Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare le norme del vigente "Codice di autodisciplina pubblicitaria" e comunque a richiedere autorizzazione a BRESCIA TRASPORTI per ogni esposizione pubblicitaria, impegnandosi a far pervenire preventivamente a BRESCIA TRASPORTI i progetti pubblicitari in duplice copia, con le indicazioni delle dimensioni e del luogo di collocazione dei vari mezzi pubblicitari. BRESCIA TRASPORTI si riserva la facoltà di rifiutare i messaggi che risultassero, ad insindacabile giudizio, contrari al comune senso del pudore o all'ordine pubblico, senza che ciò determini in alcun modo manleva o esenzione di responsabilità a carico del CONCESSIONARIO, cui resterà in capo l'intera responsabilità civile e penale. Detta Vigilanza non solleva comunque il CONCESSIONARIO da alcuna responsabilità, civile o penale, che compete esclusivamente ad essa.

Saranno pertanto escluse dal contratto e tassativamente vietate le seguenti forme di pubblicità:

- immagini o messaggi che possano provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore;
- immagini o messaggi che possano indurre alla pratica del gioco d'azzardo;
- prodotti e/o servizi in contrasto con gli interessi commerciali di BRESCIA TRASPORTI in quanto in concorrenza con le normali attività BRESCIA TRASPORTI;
- pubblicità luminose o a riflessione per quanto riguarda gli spazi pubblicitari relativi agli autobus.

La pubblicità di natura strettamente politica e/o sindacale dovrà in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione di BRESCIA TRASPORTI che, ad insindacabile giudizio, potrà non consentire l'esposizione senza che il CONCESSIONARIO possa al proposito sollevare eccezioni.

Nel caso di pubblicità "particolari e forti" si invita comunque il CONCESSIONARIO ad una previa comunicazione a BRESCIA TRASPORTI.

3.15 Qualora il CONCESSIONARIO subentrante fosse diverso dall'attuale gestore, avrà l'obbligo di rilevare da quello uscente il portafoglio dei contratti pubblicitari successivi alla decorrenza contrattuale oppure aventi efficacia successiva alla decorrenza del nuovo rapporto, a titolo oneroso, dietro il pagamento di una commissione del 35%, oltre alla quota parte delle tasse comunali già versate, da riconoscere al concessionario uscente.

3.16 Ad inizio del rapporto il CONCESSIONARIO potrà utilizzare gli eventuali impianti pubblicitari esistenti di proprietà di BRESCIA TRASPORTI risultanti in regola con le norme vigenti, nei tipi, caratteristiche e condizioni in atto, ma dovrà provvedere alla graduale sostituzione degli impianti più vetusti, anche allo scopo di uniformare i formati. I nuovi impianti pubblicitari rimarranno di proprietà di BRESCIA TRASPORTI al termine della concessione.

La gestione, le spese di manutenzione e gli eventuali consumi di energia elettrica sono a carico del CONCESSIONARIO.

3.17 Il CONCESSIONARIO è obbligato a tenere costantemente aggiornato, consegnandone su richiesta annualmente copia a BRESCIA TRASPORTI, uno schedario

dal quale risultino la tipologia, la quantità e le dimensioni delle strutture in dotazione per la pubblicità (patrimonio impianti).

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di tre anni.

Il contratto si risolverà

- per scadenza del periodo di validità;
- ad iniziativa di BRESCIA TRASPORTI qualora l'attività non sia eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali o nell'ipotesi di accertata frode da parte del CONCESSIONARIO o di una sua collusione con il personale di BRESCIA TRASPORTI;
- in seguito a dichiarazione di fallimento, di accertata insolvenza, concordato giudiziale o extra giudiziale del CONCESSIONARIO;
- in caso di cessione non approvata da BRESCIA TRASPORTI a terzi dell'esecuzione parziale o totale delle attività;
- con preavviso di 90 giorni da parte di BRESCIA TRASPORTI e a mezzo di lettera raccomandata per il sopravvenire di inderogabili necessità e/o per gravi motivi, che saranno comprovati da BRESCIA TRASPORTI, anche legati ai contratti che BRESCIA TRASPORTI attualmente ha in essere con il Comune di Brescia per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

In tal caso il concessionario avrà diritto solamente al rimborso del canone già anticipato e relativo al periodo non utilizzato.

5. REVISIONE CORRISPETTIVI PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNUALE

I canoni della concessione dei vari lotti saranno rivalutati annualmente di una percentuale pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati su base annua desunto dai bollettini Istat.

La revisione verrà effettuata annualmente e avrà effetto dall'inizio del primo trimestre successivo a quello cui la revisione si riferisce.

6. PENALI

In caso di inadempimento delle obbligazioni poste a carico del CONCESSIONARIO saranno applicate le penali di seguito riportate:

- Euro 60,00 (sessanta/00) al giorno per ogni esposizione pubblicitaria al di fuori degli spazi autorizzati;
- Euro 60,00 (sessanta/00) al giorno ad installazione, in caso di mancata manutenzione, sostituzione e/o pulizia rispetto ai parametri previsti.
- Euro 500 (cinquecento/00) ogni bus in caso di rimanenza di tracce di colla in occasione della rimozione integrale.

BRESCIA TRASPORTI potrà altresì avvalersi della cauzione per i lavori da eseguirsi d'ufficio, per il risarcimento dei danni subiti, per il recupero dei crediti a qualunque titolo vantati nei confronti del CONCESSIONARIO, nonché a garanzia delle richieste di risarcimento, da parte di terzi, per i danni causati dal CONCESSIONARIO stesso.

7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTI

L'esecuzione delle attività è direttamente affidata al CONCESSIONARIO, che non potrà cedere il contratto senza la previa autorizzazione scritta di BRESCIA TRASPORTI, nemmeno parzialmente, ad altro soggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il subappalto è consentito unicamente, nei limiti della normativa in materia, con riferimento alle operazioni di montaggio/smontaggio e movimentazione pubblicitaria, a condizione che vengano preventivamente autorizzati da BRESCIA TRASPORTI e con applicazione delle normative in materia di sicurezza e antimafia.

Il subaffidamento non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del CONCESSIONARIO, che rimane per intero responsabile nei confronti di BRESCIA TRASPORTI, e il CONCESSIONARIO si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori.

Il CONCESSIONARIO non potrà cedere, né totalmente né parzialmente il contratto, né cedere o affittare il ramo d'azienda afferente al medesimo, senza la preventiva e scritta autorizzazione di BRESCIA TRASPORTI, pena la risoluzione del contratto.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

I versamenti verranno effettuati secondo le modalità indicate da BRESCIA TRASPORTI con fattura 60 giorni (data fattura fine mese). In caso di ritardo dei versamenti, verranno applicati gli interessi moratori di legge.

Resta ferma in qualsiasi momento, decorso almeno tre mesi di ritardo nel versamento del canone, la facoltà da parte di BRESCIA TRASPORTI di risolvere il contratto per inadempimento mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

9. RESPONSABILITÀ PER DANNI

In caso di incidenti a persone o cose, comunque derivanti dalla pubblicità in oggetto, il CONCESSIONARIO assume direttamente ed in proprio ogni responsabilità e provvede direttamente alla liquidazione dei danni relativi, sollevando BRESCIA TRASPORTI da qualsiasi onere e/o responsabilità al riguardo.

BRESCIA TRASPORTI dovrà essere sempre e comunque manlevata da qualsiasi pretesa od azione di terzi verso il CONCESSIONARIO.

Tutti i danni che potessero derivare a terzi in conseguenza della pubblicità saranno a totale carico del CONCESSIONARIO, che a tale scopo è tenuto a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione un contratto di assicurazione della Responsabilità civile terzi ed operai conforme a quanto di seguito specificato:

- Contraente: l'aggiudicatario;
- Assicurato: l'aggiudicatario;
- Durata del contratto: dall'inizio della concessione al termine della stessa;
- Oggetto della copertura: l'assicurazione della R.C.T.O. relativa alla sola prestazione oggetto del CONTRATTO, con inclusione della qualifica di terzo di BRESCIA TRASPORTI. e/o sue controllate e di tutti i suoi dipendenti e collaboratori, ed in generale di quanti si trovino nell'ambito delle attività autorizzate da BRESCIA TRASPORTI;

10. SICUREZZA E INCOLUMITÀ DELLE PERSONE

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle Prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dal Concessionario.

Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne BRESCIA TRASPORTI dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente contratto.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente contratto, il Concessionario si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni materiali occorsi a persone e/o a cose con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente contratto.
Si precisa che BRESCIA TRASPORTI deve considerarsi Terzo.
- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il concessionario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente contratto con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 2.500.000;

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà trasmettere a BRESCIA TRASPORTI copia delle polizze di cui sopra prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo

11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del Contratto, il CONCESSIONARIO non avrà diritto di sospendere le attività, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Il CONCESSIONARIO resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Responsabile di Contratto BRESCIA TRASPORTI senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare a BRESCIA TRASPORTI.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro Competente in via esclusiva è quello di Brescia.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile (Art. 1453 e ss.c.c.) o da altre

disposizioni contrattuali e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, BRESCIA TRASPORTI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R in ciascuno dei seguenti casi:

- sopravvenienza a carico del CONCESSIONARIO, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- violazioni di legge;
- revoca di autorizzazioni/licenze o certificazioni;
- ritardo superiore a 30 gg. nella presentazione della documentazione ai sensi del precedente art. 5, ovvero nella realizzazione del progetto dal medesimo articolo previsto;
- ritardo superiore a 30 gg. nel versamento del canone;
- violazione degli obblighi del contratto;
- venir meno in tutto o in parte della cauzione di cui al precedente art. 8 ovvero mancato reintegro della stessa nell'ipotesi in cui BRESCIA TRASPORTI se ne sia avvalsa.